

PIANO DI INCLUSIONE

1. Direttiva MIUR 27/12/2012

L'indicazione degli strumenti d'intervento per alunni con bisogni educativi speciali e dell'organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica trova la propria collocazione normativa nella prima Direttiva MIUR del 27 dicembre 2012, emanata per dare organicità alle azioni attuate dalle scuole per andare incontro alle esigenze formative degli alunni svantaggiati, nell'ottica di una maggiore "inclusione" scolastica.

L'innovazione fortemente sostenuta dal Ministero insiste, infatti, sulla necessità di intraprendere un percorso che sia in grado di andare in modo definitivo oltre la semplice "integrazione" scolastica, oltre la coabitazione tra alunni normo-tipici e con bisogni ed esigenze "speciali".

2. CM n° 8 del 6/3/2013

In seguito, con la Circolare n. 8 del 6 marzo 2013 e la nota del 22 novembre dello stesso anno, il MIUR ha fornito ulteriori chiarimenti alle istituzioni scolastiche, insistendo sulla nozione d'inclusione che, pur riferendosi a disturbi e/o disabilità riconducibili alle Leggi 104/92 e 170/10, si apre ad una casistica estremamente variegata e complessa, quale quella evidenziata appunto dai Bisogni Educativi Speciali (BES).

3. LEGGE 107/2015

La stessa riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti (Legge 13 luglio 2015, n. 107) prevede "il potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali, predisponendo percorsi individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari e educativi del territorio..."

4. D.LVO n. 66/17 "Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107

Infine, il recente D.lvo 66/17, all'art. 1 (Principi e finalità), chiarisce che "l'inclusione scolastica:

- a) riguarda le bambine e i bambini, le alunne e gli alunni, le studentesse e gli studenti, risponde ai differenti bisogni educativi e si realizza attraverso strategie educative e didattiche finalizzate allo sviluppo delle potenzialità di ciascuno nel rispetto del diritto all'autodeterminazione e all'accomodamento ragionevole, nella prospettiva della migliore qualità di vita;
- b) si realizza nell'identità culturale, educativa, progettuale, nell'organizzazione e nel curriculum delle istituzioni scolastiche, nonché attraverso la definizione e la condivisione del progetto individuale fra scuole, famiglie e altri soggetti, pubblici e privati, operanti sul territorio;
- c) è impegno fondamentale di tutte le componenti della comunità scolastica le quali, nell'ambito degli specifici ruoli e responsabilità, concorrono ad assicurare il successo formativo delle bambine e dei bambini, delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti".

L'inclusione pertanto interviene sia sul contesto e sia sul soggetto. In altri termini, **inclusività** implica l'abbattimento di quelli che sono chiamati "ostacoli all'apprendimento e alla partecipazione". Anche questo rappresenta una parte essenziale di quel ruolo "formativo" che attribuiamo alla scuola.

Mentre il vecchio concetto di "integrazione" era centrato sul singolo soggetto ed era focalizzato quasi esclusivamente sugli strumenti didattici finalizzati a ridurre le distanze tra alunni, **il concetto d'inclusione implica un'azione sul contesto e impone al sistema scuola un profondo cambiamento di prospettiva:**

- l'inclusione è prassi ordinaria, agisce dall'interno del sistema scuola;
- la personalizzazione dei percorsi educativi deve essere considerata la normalità dell'azione didattica, non l'eccezione.

GLI STRUMENTI FORMALIZZATI PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA decorrenza dal 1° gennaio 2019

Il verbale di accertamento dell'handicap è il documento da cui discende la seguente documentazione:

1. **Il profilo di funzionamento**, redatto secondo i criteri del modello bio-psico-sociale della Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute (ICF) adottata dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS). Esso comprende la diagnosi funzionale e il profilo dinamico-funzionale ed è redatto dall'unità di valutazione multidisciplinare di cui al DPR 24 febbraio 1994, composta da un medico specialista o un esperto della condizione di salute della persona; uno specialista in neuropsichiatria infantile; un terapeuta della riabilitazione; un assistente sociale o un rappresentante dell'Ente locale di competenza che ha in carico il soggetto. Il profilo di funzionamento è il documento propedeutico e necessario alla predisposizione del Progetto Individuale e del PEI; definisce anche le competenze professionali e la tipologia delle misure di sostegno e delle risorse strutturali necessarie per l'inclusione scolastica; è redatto con la collaborazione dei genitori della bambina o del bambino, dell'alunna o dell'alunno, della studentessa o dello studente con disabilità, nonché con la partecipazione di un rappresentante dell'amministrazione scolastica, individuato preferibilmente tra i docenti della scuola frequentata; è aggiornato al passaggio di ogni grado di istruzione, a partire dalla scuola dell'infanzia, nonché in presenza di nuove e sopravvenute condizioni di funzionamento della persona. **A decorrere dal 1° gennaio 2019 il Profilo di funzionamento sostituisce la diagnosi funzionale e il profilo dinamico-funzionale.**
2. **Il progetto individuale** di cui all'art.14 della legge 8 novembre 2000, n. 328, è redatto dal competente Ente locale sulla base del Profilo di funzionamento, su richiesta e con la collaborazione dei genitori o di chi ne esercita la responsabilità. Le prestazioni, i servizi e le misure di cui al Progetto individuale sono definite anche in collaborazione con le istituzioni scolastiche.
3. **Il Piano Educativo Individualizzato**. Il PEI di cui all'articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104:
 - a) è elaborato e approvato dai docenti contitolari o dal Consiglio di Classe, con la partecipazione dei genitori o dei soggetti che ne esercitano la responsabilità, delle figure professionali specifiche interne ed esterne all'istituzione scolastica che interagiscono con la classe e con la bambina o il bambino, l'alunna o l'alunno, la studentessa o lo studente con disabilità nonché con il supporto dell'unità di valutazione multidisciplinare;
 - b) tiene conto della certificazione di disabilità e del Profilo di funzionamento;
 - c) individua strumenti, strategie e modalità per realizzare un ambiente di apprendimento nelle dimensioni della relazione, della socializzazione, della comunicazione, dell'interazione, dell'orientamento e delle autonomie;
 - d) esplicita le modalità didattiche e di valutazione in relazione alla programmazione individualizzata;
 - e) **definisce gli strumenti per l'effettivo svolgimento dell'alternanza scuola-lavoro, assicurando la partecipazione dei soggetti coinvolti nel progetto di inclusione;**
 - f) indica le modalità di coordinamento degli interventi ivi previsti e la loro interazione con il Progetto individuale;
 - g) è redatto all'inizio di ogni anno scolastico di riferimento, a partire dalla scuola dell'infanzia, ed è aggiornato in presenza di nuove e sopravvenute condizioni di funzionamento della persona. Nel passaggio tra i gradi di istruzione, compresi i casi di trasferimento fra scuole, è assicurata l'interlocuzione tra i docenti della scuola di provenienza e quelli della scuola di destinazione;
 - h) **è soggetto a verifiche periodiche nel corso dell'anno scolastico al fine di accertare il raggiungimento degli obiettivi e apportare eventuali modifiche ed integrazioni.**

I GRUPPI PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

<p>USR LIGURIA Gruppo di lavoro inter istituzionale regionale (GLIR) con compiti di</p>	<p>a) consulenza e proposta all'USR per la definizione, l'attuazione e la verifica degli accordi di programma di cui al D.lvo 66/17, integrati con le finalità di cui alla legge 13 luglio 2015, n. 107, con particolare riferimento alla continuità delle azioni sul territorio, all'orientamento e ai percorsi integrati scuola-territorio-lavoro;</p> <p>b) supporto ai Gruppi per l'inclusione territoriale (GIT);</p> <p>c) supporto alle reti di scuole per la progettazione e la realizzazione dei Piani di formazione in servizio del personale della scuola.</p> <p>Il GLIR è presieduto dal dirigente preposto all'USR o da un suo delegato.</p>
<p>AMBITO TERRITORIALE Gruppo per l'inclusione territoriale (GIT)</p>	<p>Il GIT è composto da un dirigente tecnico o scolastico che lo presiede, tre Dirigenti scolastici dell'ambito territoriale, due docenti per la scuola dell'infanzia e il primo ciclo di istruzione e uno per il secondo ciclo di istruzione, nominati con decreto dell'USR. Il GIT riceve dai dirigenti scolastici le proposte di quantificazione delle risorse di sostegno didattico, le verifica e formula la relativa proposta all'USR</p>
<p>ISTITUZIONE SCOLASTICA Gruppo di lavoro per l'inclusione (GLI)</p>	<p>Il GLI è composto da docenti curricolari, docenti di sostegno e, eventualmente da personale ATA, nonché da specialisti della Azienda sanitaria locale del territorio di riferimento dell'istituzione scolastica. Il gruppo è nominato e presieduto dal Dirigente scolastico ed ha il compito di supportare il Collegio dei docenti nella definizione e realizzazione del Piano per l'inclusione nonché i docenti contitolari e i consigli di classe nell'attuazione dei PEI.</p> <p>In sede di definizione e attuazione del Piano di inclusione, il GLI si avvale della consulenza e del supporto degli studenti, dei genitori e delle associazioni delle persone con disabilità maggiormente rappresentative del territorio nel campo dell'inclusione scolastica. Al fine di realizzare il Piano di inclusione e il PEI, il GLI collabora con le istituzioni pubbliche e private presenti sul territorio.</p>
<p>SCUOLE POLO</p>	<p>Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca indica modalità di riconoscimento di «scuole polo» che svolgono azioni di supporto e consulenza con le reti del territorio per la promozione di ricerca, sperimentazione e sviluppo di metodologie ed uso di strumenti didattici per l'inclusione.</p>

I Gruppi di lavoro di cui all'articolo 15 della legge n. 104 del 1992, come modificato dall'articolo 9 del D.lvo 66/17, sono istituiti con le seguenti decorrenze:

- a) il GLIR e il GLI dal 1° settembre 2017;
- b) il GIT dal 1° gennaio 2019.



Il **processo d'inclusione** che contrasta ogni forma di dispersione scolastica (palese e non) e punta al successo formativo di ciascun alunno, nel rispetto degli stili di apprendimento e delle potenzialità di ciascun individuo, è supportato dal **PAI** (Piano Annuale d'Inclusione) che nasce dall'analisi del contesto.

INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELL'INCLUSIONE SCOLASTICA

Analisi di contesto

La scuola realizza diverse attività per favorire l'inclusione degli studenti con disabilità nel gruppo dei pari; queste attività riescono a favorire l'inclusione degli studenti con disabilità come si evince dagli esiti testimoniati dai grafici; alla formulazione dei PEI, infatti, partecipano anche gli insegnanti curricolari ed il raggiungimento degli obiettivi definiti nei Piani Educativi Individualizzati viene monitorato ogni anno dai grafici del Bilancio Sociale. Infine il **progetto "Accoglienza"** nel primo mese di scuola o qualora venga inserito in corso d'anno un nuovo alunno, italiano o straniero, si rivela uno strumento efficace per l'osservazione e la rilevazione dei bisogni dell'utenza.

Rubrica di valutazione

Le attività realizzate dalla scuola per gli studenti che necessitano di inclusione sono efficaci. In generale le attività didattiche sono di buona qualità, anche se ci sono aspetti che possono essere migliorati. Il raggiungimento degli obiettivi previsti per gli studenti che necessitano di inclusione sono costantemente monitorati. La differenziazione dei percorsi didattici in funzione dei bisogni educativi degli studenti è piuttosto strutturata a livello di scuola. Gli obiettivi educativi sono definiti e sono presenti modalità di verifica degli esiti.

Gli interventi realizzati sono efficaci per un buon numero di studenti destinatari delle azioni di differenziazione. Gli interventi individualizzati nel lavoro d'aula sono piuttosto diffusi a livello di scuola.

Punti di forza

Docenti curricolari con competenze specifiche riguardanti DSA-BES-H; progetti trasversali riguardanti la didattica inclusiva; formazione dei docenti per l'attuazione di un'azione pedagogica inclusiva; docente responsabile area dell'inclusione; classi con LIM, aula CAD; accordi di rete con il piano progettuale regionale per la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica.

Proposta di miglioramento

- 1.potenziare il numero delle risorse di sostegno a favore degli alunni con disabilità;**
- 2.favorire una più vasta formazione sugli alunni DSA,BES, H rivolta a tutti i docenti del Liceo;**
- 3.implementare le richieste di assistenza igienico-personale, educativa, autonomia e comunicazione messi a disposizione dagli Enti Locali in numero insufficienti alle esigenze dell'Istituto;

BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI

CLASSE

ALUNNI con DSA
(L.170)

ALUNNI con
DISABILITÀ (L.104)

ALUNNI
STRANIERI

ALUNNI BES = AREA
DELLO SVANTAGGIO

ALUNNI in situaz di
SVANTAGGIO
SOCIO-CULTURALE

ALUNNI con DISTURBI
EVOLUTIVI SPECIFICI

I bisogni educativi degli alunni diversamente abili o con difficoltà specifiche relative all'apprendimento (DSA), nel rispetto del principio dell'accoglienza e delle pari opportunità, sono stati introdotti nelle nostre scuole principalmente attraverso la legge 104/1992 e la legge 170/2010. Sebbene la legislazione italiana abbia mostrato una lungimirante apertura nei confronti di queste problematiche, anche in relazione al ruolo della scuola, occorre tener presente che a lungo si è parlato di "handicap", "disabilità", "svantaggio", termini che in diversa misura hanno considerato il problema sempre e comunque nella ristretta prospettiva del deficit e del singolo alunno.

La Direttiva ministeriale del 27 dicembre 2012 precisa il significato di Bisogni Educativi Speciali: "L'area dello svantaggio scolastico è molto più ampia di quella riferibile esplicitamente alla presenza di deficit. In ogni classe ci sono alunni che presentano una richiesta di speciale attenzione per una varietà di ragioni: svantaggio sociale e culturale, disturbi specifici di apprendimento e/o disturbi evolutivi specifici (...)." L'indicazione terminologica "Bisogni Educativi Speciali", pertanto, richiede di essere compresa nella prospettiva della scuola dell'inclusione non come semplice "categorizzazione", come stigma identificativo di una condizione di non-normalità. Il bisogno educativo "speciale" deve piuttosto essere inteso come una "condizione umana" che richiede di essere riconosciuta, accolta, affrontata con saggezza e competenza professionale e non etichettata e collocata in una qualche parte"¹.

La Circolare n.8 fa riferimento in modo esplicito, ad alunni la cui situazione personale sia tale da rendere molto difficoltoso il processo di apprendimento: ad esempio, alunni con disturbo evolutivo specifico (ADHD), disturbo oppositivo-provocatorio, borderline cognitivo, o con disagio comportamentale che impedisca la costruzione di una relazione nel contesto scolastico, oppure che provengano da una situazione socioculturale molto svantaggiata che ostacola il percorso formativo.

Occorre pertanto sollecitare tutte le componenti scolastiche, a partire dai docenti, a potenziare e aggiornare il proprio bagaglio professionale, anche attraverso il ripensamento di un insegnamento standardizzato e pre-definito che non "include", che non si apre alla complessità delle condizioni effettive di svantaggio.

Il Dipartimento per l'istruzione del MIUR, con la circolare Ministeriale del 6 marzo 2013, ha indicato la necessità di esplicitare nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF) le scelte che la scuola intende perseguire in vista dell'inclusione, declinandole in un concreto impegno programmatico.

Il punto di partenza di questo percorso è costituito da un'attenta lettura del grado d'inclusività della scuola. A questa "misurazione" dovrà naturalmente seguire l'individuazione degli obiettivi di miglioramento, degli interventi e dei tempi per concretizzare effettivamente il massimo grado d'inclusione possibile. Saranno elementi di valutazione e di progettazione le prassi d'inclusione negli ambiti dell'insegnamento curricolare, la gestione delle classi, l'organizzazione dei tempi e degli spazi scolastici, le relazioni tra docenti, alunni e famiglie.

A tal fine sarà indispensabile individuare criteri e procedure di utilizzo "funzionale" delle risorse professionali presenti, privilegiando, rispetto a una logica meramente quantitativa di distribuzione degli organici, una logica "qualitativa", sulla base di un progetto d'inclusione condiviso con famiglie e servizi sociosanitari che recuperi l'aspetto "pedagogico" del percorso di apprendimento e l'ambito specifico di competenza della scuola. Sarà opportuno sfruttare il più possibile le occasioni di crescita professionale che il territorio esprime, partecipando attivamente a corsi, workshop, convegni e attività formative.

ALUNNI STRANIERI

La situazione internazionale sull'immigrazione ha fatto emergere una necessità diversa di monitorare i fenomeni dell'ingresso degli alunni stranieri nel nostro sistema scolastico; il Sistema informativo del MIUR dal 2007-2008 rileva costantemente il dato dell'ingresso degli Alunni stranieri presenti in ogni anno scolastico nelle scuole italiane e anche quelli dei nati in Italia e quelli di recente immigrazione. Il MIUR ha emanato il 19/02/2014 la C.M. 4233: le “**Linee guida per l'inclusione degli studenti stranieri**”. Questo documento rappresenta uno strumento di lavoro per Dirigenti scolastici, insegnanti, genitori, operatori delle associazioni, a cui spetta il compito di individuare le modalità con le quali affrontare ciascuna situazione nella consapevolezza che lo studente di origini straniere può costituire un'occasione per ripensare e rinnovare l'azione didattica a vantaggio di tutti, un'occasione di cambiamento per tutta la scuola. Sono consigliate le stesse condizioni che si sono rivelate indispensabili per una buona inclusione degli alunni con disabilità, ovvero l'inclusione in classi non numerose e con continuità dei docenti.

Nel documento si fa riferimento alla normativa sui BES, con particolare attenzione all'obbligo dei docenti di provvedere alla formulazione del progetto didattico personalizzato. Sono ben delineati i diversi compiti dell'Ufficio scolastico regionale, del Referente regionale e di quello di Istituto per la loro inclusione scolastica, a partire dalla previsione di un apposito capitolato nel PTOF e dai necessari contatti con le istituzioni pubbliche e coi soggetti privati e del volontariato che si occupano dell'accoglienza di questi minori.

Nella scuola dell'Inclusione occorre innanzitutto disporre di un prospetto chiaro delle esigenze qualitative e quantitative di cui il discente ha bisogno.

Si passa dal riconoscimento del Bisogno Educativo Speciale all'individuazione della tipologia delle risorse e delle strategie per affrontarlo, formalizzando compiti e procedure.

Il primo necessario momento del percorso inclusivo, quindi, è costituito dal riconoscimento formale da parte del Consiglio di Classe del BES se non assimilabile al diversamente abile o DSA (per questi ultimi la formalizzazione consegue alle disposizioni di legge 104/1992 e 170/2010).

Gli interventi didattici per gli alunni con certificazione ai sensi della legge 104/92 sono indicati nel **Piano Educativo personalizzato (PEI)**.

Il **PEI** è il progetto di vita dell'alunno con disabilità in età scolare e perché tale, individua strumenti e strategie per ottimizzare il percorso di vita e d'inclusione attraverso la definizione di obiettivi standard/minimi/diversi e l'individualizzazione di metodi, valutazioni e strumenti didattici. Il Piano è sottoposto a tutti gli eventuali cambiamenti che si rendono opportuni durante il corso dell'anno scolastico, anche sull'insorgere di nuove esigenze. Il **PDP** individua strumenti e strategie per ottimizzare il percorso d'inclusione attraverso misure dispensative, compensative e modalità di verifica delle conoscenze e delle competenze acquisite.

Gli interventi didattici per tutti gli alunni **con Bisogni Educativi Speciali** che non rientrano nei due casi precedenti sono formalizzati in Consiglio di Classe attraverso un percorso didattico individualizzato ovvero riepilogati nel PDP(Piano Didattico Personalizzato).

A tal fine è opportuno ribadire quanto precisato dal MIUR nella nota 2563 del 22 novembre 2013(Strumenti d'intervento per alunni con Bisogni Educativi Speciali A.S.2013/2014) a proposito del Piano Didattico Personalizzato: “**La scuola può intervenire nella personalizzazione in tanti modi diversi, informali o strutturati, secondo i bisogni e la convenienza; pertanto la rilevazione di una mera difficoltà di apprendimento non dovrebbe indurre all'attivazione di un percorso specifico con la conseguente compilazione di un Piano Didattico Personalizzato**”. La Direttiva ha voluto in primo luogo fornire tutela a tutte quelle situazioni in cui è presente un disturbo clinicamente

fondato, diagnosticabile ma non ricadente nelle previsioni della Legge 104/92 né in quelle della Legge 170/2010. In secondo luogo si sono volute ricomprendere altre situazioni che si pongono comunque oltre l'ordinaria difficoltà di apprendimento, per le quali dagli stessi insegnanti, sono state richiesti strumenti di flessibilità da impiegare nell'azione educativo-didattica. [...] nel caso di difficoltà non meglio specificate, soltanto qualora nell'ambito del Consiglio di classe [...] si concordi di valutare l'efficacia di strumenti specifici questo potrà comportare l'adozione e quindi la compilazione di un Piano Didattico Personalizzato, con eventuali strumenti compensativi e/o misure dispensative”.

Anche il PDP come il PEI è sottoposto a eventuali adeguamenti, laddove se ne ravveda la necessità, durante il corso dell'anno scolastico, anche sull'insorgere di nuove esigenze.

Tutti gli alunni riconosciuti e riportati nei precedenti punti hanno diritto a uno **specifico Piano Educativo individualizzato (PEI) o Piano Didattico Personalizzato (PDP)**. **In aggiunta agli obiettivi didattici specifici.**

Sono indicati gli obiettivi specifici di sistema:

1) comunicazione didattica: oltre che per effetto di contenuti disciplinari e metodologici opportunamente selezionati, la comunicazione didattica dovrà risultare “inclusiva” anche rispetto alle variabili di “stile comunicativo” comprendenti la valutazione incoraggiante, l'attenzione per le preferenze dell'alunno, la cura della prossemica, l'ascolto, il “registro” e il tono della voce, la modulazione dei carichi di lavoro ecc.

Le tipologie di risorse professionali da impegnare nel processo inclusivo a favore degli alunni con Bisogni Educativi Speciali sono:

- specialisti socio-sanitari;
- docente/i titolare/i di Funzione strumentale /Referente ex art. 33 CCNL all'area dell'inclusione;
- docenti curricolari;
- docenti di sostegno;
- assistenti di primo livello ex art. 13, comma 3 della L. 104/1992;
- personale ATA che svolge incarichi specifici ex art. 47, comma 1 lettera “b” del CCNL.

2) tutti gli alunni, in particolar modo quelli con BES, hanno diritto a una duplice forma di **accoglienza:**

- accoglienza di natura socio-affettiva nella comunità scolastica;
- accoglienza in ragione del proprio stile cognitivo, ossia diritto a una comunicazione didattica che tenga conto delle proprie specifiche preferenze e risorse di apprendimento; a tale riguardo si richiamano: canale iconico (preferenza per disegni, immagini, schemi ecc), canale verbale (preferenze per il testo scritto/orale), canale operativo-motorio (preferenza per manipolazioni, costruzioni ecc);

3) abbattimento delle barriere architettoniche e non architettoniche interne ed esterne alla scuola;

Le tipologie di risorse professionali da impegnare nel processo inclusivo a favore degli alunni con Bisogni Educativi Speciali sono:

- specialisti socio-sanitari;
- docente/i titolare/i di funzione strumentale ex art. 33 CCNL afferente/i all'area dell'inclusione;
- docenti curricolari;
- docenti di sostegno;
- assistenti di primo livello ex art. 13, comma 3 della L. 104/1992;
- personale ATA che svolge incarichi specifici ex art. 47, comma 1 lettera “b” del CCNL.

In attuazione di quanto previsto dall'articolo 15, commi 4 e 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come sostituito dal D.lvo 66/17:

a) il Dirigente scolastico, sentito il GLI e sulla base dei singoli PEI, propone al GIT la quantificazione dell'organico relativo ai posti di sostegno, diviso per ciascun grado di istruzione, inclusa la scuola dell'infanzia;

b) il GIT, in qualità di organo tecnico, sulla base del Piano per l'inclusione, dei Profili di funzionamento, dei Piani educativi individualizzati, dei Progetti individuali ove esistenti, trasmessi dai singoli Dirigenti scolastici, nonché sentiti questi ultimi in relazione ad ogni bambina o bambino, alunna o alunno, studentessa o studente con disabilità certificata, verifica la quantificazione delle risorse di sostegno didattico effettuata da ciascuna scuola e formula una proposta all'USR;

c) l'USR assegna le risorse nell'ambito di quelle dell'organico dell'autonomia per i posti di sostegno. Nelle more dell'entrata in vigore delle disposizioni di cui al citato D.lvo 66/17, l'attribuzione e la ripartizione delle attività di sostegno a favore degli alunni disabili avviene secondo i criteri sotto riportati:

- di norma il rapporto docente/alunno è 1:2 come previsto dalla L. 111/2011, art. 19, comma 11;
- deroghe dal predetto rapporto possono essere previste come di seguito riportato:
- **rapporto docente/alunno compreso fra 1:2 e 1:1 a favore degli alunni disabili:**
 - che a causa dell'insufficienza del personale di sostegno, non hanno visto accolta la proposta del rapporto 1:1;
 - per i quali la quota oraria superiore al rapporto 1:2 è espressamente prevista al successivo punto c) e la conseguente assegnazione non pregiudica l'attività di sostegno per gli altri alunni disabili;
- **rapporto superiore a 1:2 nei seguenti casi:**
 - alunni con disabilità di tipo lieve;
 - in assenza di un articolato progetto di vita;
 - insufficiente numero di ore di sostegno.

a) rapporto docente/alunno 1:1 esclusivamente quando:

- ✓ tale rapporto è espressamente previsto;
- ✓ in presenza di un articolato progetto di vita;

L'assegnazione del personale di sostegno, assistente di primo livello e ATA deve seguire, ove possibile, il criterio della continuità didattica/assistenziale.

La ripartizione oraria e la conseguente assegnazione del personale assistente di primo livello dipendente dall'ente locale competente è funzionale ai seguenti criteri generali:

- a parità di condizioni: ripartizione oraria equa fra gli alunni aventi diritto;
- maggiore attribuzione oraria nei seguenti casi:
 - ✓ condizione di gravità,
 - ✓ le attività previste dal PEI assegnano priorità agli obiettivi di autonomia e comunicazione verbale e non verbale.

In forza della propria Autonomia, fine di garantire a tutta la comunità scolastica il diritto all'inclusione, i docenti assegnati su posto H, in assenza temporanea dell'alunno, metteranno a disposizione le loro professionalità supportando l'azione didattica/educativa dei docenti curricolari in altre classi e/o sezioni dell'istituto ove la presenza dei diversamente abili e/o BES renda opportuna l'erogazione di un contributo orario superiore a quello previsto.

Al fine di promuovere la politica inclusiva della Scuola, occorrerà pertanto coinvolgere i docenti curricolari nelle scelte didattiche e nel monitoraggio dei risultati attesi/ottenuti attraverso programmi specifici di formazione.

Istruzione domiciliare.

L'istituzione scolastica, in collaborazione con l'Ufficio scolastico regionale, gli Enti locali e le aziende sanitarie locali, individua azioni per garantire il diritto all'istruzione alle bambine e ai bambini, alle alunne e agli alunni, alle studentesse e agli studenti per i quali sia accertata l'impossibilità della frequenza scolastica per un periodo non inferiore a trenta giorni di lezione, anche non continuativi, a causa di gravi patologie certificate, anche attraverso progetti che possono avvalersi dell'uso delle nuove tecnologie.

CRITERI

1. Criteri per l'individuazione delle risorse materiali e utilizzo funzionale delle risorse materiali – superamento delle barriere

L'Istituto possiede già diverse risorse materiali, come si evince dai documenti informativi dell'Offerta scolastica.

All'inizio dell'anno il Dirigente Scolastico, sentito il parere del GLI, individua un docente Responsabile per le risorse materiali per ogni plesso dell'Istituto (possibilmente coincidente con il Referente del plesso), al quale è affidato il compito di prestito e supervisione del materiale disponibile. Ogni responsabile è tenuto a coordinarsi periodicamente con gli altri, in modo tale da ottimizzare l'utilizzo complessivo delle risorse disponibili.

A inizio anno il GLI stabilisce, sulla base dei fondi stanziati dallo Stato, le priorità riguardo agli acquisti e/o noleggi funzionali alle necessità degli alunni interessati, utilizzando come criteri di scelta le necessità immediate e il grado di potenziale riutilizzo delle medesime risorse. In ogni caso, i Referenti nominati possono proporre al GLI diversi criteri di scelta/priorità degli acquisti/noleggi in relazione alle esigenze degli alunni con BES.

Criteri per il monitoraggio e la valutazione

All'inizio dell'anno il Consiglio di Classe, supportato da docenti specialisti e dalle FF.SS., provvede a individuare le abilità iniziali degli alunni con BES, trascrivendole nei relativi Piani (PEI, PDP). Anche sulla base delle indicazioni ministeriali, i CdC provvedono, durante l'anno, al monitoraggio e alla valutazione (iniziale, continuativa e finale) dei risultati ottenuti in relazione agli obiettivi preposti. Più in particolare, il Consiglio di Classe provvede a creare "indicatori" specifici per ogni alunno con BES, in modo tale da rendere la valutazione dei progressi effettuati concretamente misurabile durante il corso dell'anno scolastico e valutare nel modo più obiettivo possibile i risultati ottenuti.

Tali valutazioni si rendono indispensabili per tracciare un piano didattico realizzabile all'interno del più ampio "progetto di vita" dell'alunno, per consentire di calibrare gli obiettivi negli anni scolastici successivi e per facilitare la programmazione e l'intervento didattico dei nuovi docenti.

Il GLI individua all'inizio dell'anno scolastico gli strumenti e le procedure per misurare il "grado d'inclusività" dell'Istituto. Tale indice riguarda la capacità della Scuola sia di accogliere gli alunni con Bisogni Educativi Speciali sia di diffondere e affermare valori inclusivi.

Occorre a tal fine ricordare che un'effettiva politica inclusiva riguarda l'intera collettività scolastica in tutte le sue componenti: scolari, docenti, personale amministrativo e ausiliario, assistenti, collaboratori esterni. Il GLI, se lo ritiene opportuno, può nominare al suo interno un "Gruppo per la valutazione del grado d'inclusività dell'Istituto", che avrà il compito di individuare e/o selezionare gli "indicatori" per l'inclusività, maggiormente significativi, facendo riferimento sia agli strumenti e alla letteratura già disponibile, sia alla situazione particolare dell'Istituto.

Gli "indici" vengono elaborati utilizzando parametri sia quantitativi sia qualitativi, mantenendo sempre presenti le seguenti indicazioni operative essenziali:

- ✓ “la sistematicità con cui viene condotta la ricognizione rispetto alle tematiche individuate come sensibili;
- ✓ l’attività di controllo e verifica degli elementi acquisiti e delle considerazioni che da essi scaturiscono;
- ✓ l’attenzione a lavorare attraverso categorie di analisi che rimangano abbastanza aperte e modificabili così da incorporare nuove osservazioni e risultanze che emergono dalla raccolta sul campo”.

La valutazione del grado d’inclusività da parte del GLI viene assunta a partire dalla sua dimensione “progettuale”, per evitare che diventi una semplice rappresentazione astratta della situazione presente. Ciò significa che il processo valutativo, ispirato al criterio della metodicità e dell’esattezza, acquisisce valore solo all’interno di un concreto progetto di rinnovamento dell’organizzazione scolastica e che tale progetto può essere avviato solo “conoscendo a fondo la situazione della scuola e il punto di vista dei diversi stakeholder”(portatori d’interesse).

1. Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive

I Criteri di valutazione siano condivisi e generati da una riflessione inclusiva di tutti gli alunni.

Il Consiglio di classe/ il team concorda i criteri di valutazione, in particolar modo per gli alunni con BES segnalati nelle relazioni di classe, nei PDP e nei PEI. Per gli alunni con certificazione di DSA e con Relazione di BES si fa riferimento agli obiettivi e ai criteri descritti nei PDP, per gli alunni con certificazione di disabilità si fa riferimento agli obiettivi e ai criteri descritti nel PEI.

Nel Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 62 recante “*Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera i) della legge 13 luglio 2015, n.107*” sono contenuti elementi innovativi anche per quanto riguarda la valutazione degli alunni con disabilità e con disturbo specifico di apprendimento. Viene sostanzialmente impedita la non ammissione alla classe successiva nella Scuola Primaria. Pur riprendendo dal D.lvo. n. 59/2003 il criterio che essa può essere deliberata solo in casi eccezionali e purché il voto sia unanime, l’art. 3 (c. 1) afferma che la promozione è obbligatoria “anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione“. Il che significa che, tranne il caso di mancata frequenza, non sarà più possibile far ripetere l’anno a quei bambini che, non avendo raggiunto le competenze minime per la classe successiva, potrebbero trarre beneficio dal ripercorrere i passaggi saltati.

Le alunne e gli alunni con disabilità partecipano alle prove standardizzate. Il Consiglio di classe o i docenti contitolari della classe possono prevedere adeguate misure compensative o dispensative per lo svolgimento delle prove e, ove non fossero sufficienti, predisporre specifici adattamenti della prova ovvero l’esonero della prova.

Le alunne e gli alunni con **disabilità** sostengono le prove di esame al termine dell’ultimo ciclo di istruzione con l’uso di attrezzature tecniche e sussidi didattici, nonché ogni altra forma di ausilio tecnico loro necessario, utilizzato nel corso dell’anno scolastico per l’attuazione del piano educativo individualizzato. Per lo svolgimento dell’Esame di Stato, la sottocommissione, sulla base del piano educativo individualizzato, relativo alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e all’assistenza eventualmente prevista per l’autonomia e la comunicazione, predisporre, se necessario, utilizzando le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, prove differenziate idonee a valutare il progresso dell’alunna o dell’alunno in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali. le prove differenziate hanno **valore equivalente** ai fini del superamento dell’esame e del conseguimento del diploma finale.

Per le alunne e gli alunni con disturbi specifici di apprendimento (**DSA**) certificati ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170, la valutazione degli apprendimenti, incluse l’ammissione e la partecipazione all’esame finale dell’ultimo di istruzione, sono coerenti con il piano didattico personalizzato predisposto nella Scuola Secondaria dal Consiglio di classe. Per la valutazione delle alunne e degli alunni con DSA certificato le istituzioni scolastiche adottano modalità che consentono agli alunni di dimostrare effettivamente il livello di apprendimento conseguito, mediante l’applicazione delle misure dispensative e degli strumenti compensativi di cui alla legge 8 ottobre

2010, n. 170, indicati nel piano didattico personalizzato.

Per l'Esame di Stato conclusivo la Commissione può riservare alle alunne e agli alunni con **DSA**, di cui al comma 9, tempi più lunghi di quelli ordinari. Per tali alunne e alunni può essere consentita l' utilizzazione di apparecchiature e strumenti informatici solo nel caso in cui siano già stati impiegati per le verifiche in corso d'anno o comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento dell'esame, senza che venga pregiudicata la validità delle prove scritte.

Per l'alunna o l'alunno la cui certificazione di disturbo specifico di apprendimento preveda la dispensa dalla prova scritta di lingua straniera, in sede di Esame di Stato, la sottocommissione stabilisce modalità e contenuti della prova orale sostitutiva della prova scritta di lingua straniera.

In casi di particolare gravità del disturbo di apprendimento, anche in comorbilità con altri disturbi o patologie, risultanti dal certificato diagnostico, l'alunna o l'alunno, su richiesta della famiglia e conseguente approvazione del Consiglio di classe, è esonerato dall'insegnamento delle lingue straniere e segue un percorso didattico personalizzato. In sede di Esame di Stato sostiene prove differenziate, coerenti con il percorso svolto, con valore equivalente ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma.

Le alunne e gli alunni con **DSA** dispensati dalla prova scritta di lingua straniera o esonerati dall'insegnamento della lingua straniera **non** sostengono la prova nazionale di lingua inglese.

Non vengono esaminate le modalità di valutazione degli alunni con **BES** non certificati pertanto restano validi i riferimenti legislativi pre-vigenti (nota prot. n. 3587 n. del 3 giugno 2014). Per gli alunni **BES**, formalmente individuati dai singoli Consigli di classe, dovranno essere fornite alla Commissione d'esame utili e opportune indicazioni per consentire a tali alunni di sostenere adeguatamente l'esame.

ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO

La legge 107, nell'indicare le modalità di attivazione dei percorsi di alternanza scuola-lavoro, non fa alcun riferimento agli alunni con **disabilità**, dunque non escludendoli, ma includendo semplicemente gli stessi, nei soggetti cui è rivolto l'obbligo del percorso se seguiti con programmazione per obiettivi minimi.

La 107 precisa inoltre che il percorso di alternanza si attiene a quanto previsto dal **Dlgs. n. 77/05**, nel quale è indicato che i periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro sono dimensionati, per i soggetti **disabili**, in modo da promuoverne l'autonomia anche ai fini dell'inserimento nel mondo del lavoro progettando le esperienze in misura coerente con gli specifici bisogni degli alunni. Dunque l'alternanza Scuola-Lavoro rappresenta **un'ottima opportunità di inclusione** per i ragazzi con disabilità individuando però scelte coerenti con le attitudini e con le specificità dei ragazzi. In caso contrario diventa mero atto formale e grande occasione persa.

Tuttavia sono tante le scuole secondarie che hanno siglato accordi con enti e imprese per lo svolgimento di attività di alternanza scuola lavoro e che però non hanno ancora definito **specifici protocolli** da seguire per garantire agli alunni **disabili** certificati ai sensi della **104/92** (sia per quelli che intraprendono un percorso scolastico differenziato che per quelli con programmazione ad obiettivi minimi), **agli alunni riconosciuti BES o DSA, nonché agli alunni stranieri, analoghe opportunità formative ed orientative previste per gli alunni normodotati o non in situazioni di difficoltà**

I FACILITATORI DEL CONTESTO DI RIFERIMENTO

COMPITI DEL COLLEGIO

- Elabora, inserendola nel PTOF (Piano Triennale Offerta Formativa), una politica di promozione dell'integrazione e dell'inclusione condivisa tra il personale (Piano Annuale per l'Inclusione - PAI).
- Definisce al proprio interno una struttura di organizzazione e coordinamento degli interventi rivolti alla disabilità e al disagio scolastico (Gruppo di Lavoro per l'Inclusione), definendo ruoli di referenza interna ed esterna.
- **Sensibilizza la famiglia a farsi carico del problema, elaborando un progetto educativo condiviso e invitandola a farsi aiutare, se necessario anche attraverso l'accesso ai servizi (ASL e/o servizi sociali).**

COMPITI DEL DS

- Convoca e presiede il GLI. Individua, in caso di assenza, il suo delegato.
- Viene informato dal Coordinatore di Classe e/o Referente BES, DSA, H rispetto agli sviluppi degli alunni con BES, DSA, H.
- Coordina iniziative, attività e interventi e promuove il coinvolgimento di tutte le componenti scolastiche, la condivisione degli Organi Collegiali, la collaborazione delle famiglie, il raccordo con la realtà territoriale.
- Trasmette una informativa alle famiglie interessate per i casi segnalati dai docenti relativi a persistenti difficoltà.
- Promuove attività di formazione e aggiornamento.

COMPITI DEL GLI

- Rileva i DSA, BES, H presenti nella scuola.
- Raccoglie la documentazione relativa agli interventi didattico-educativi posti in essere.
- Focalizza e si confronta sui casi, sulle consulenze e sul supporto ai colleghi in relazione alle strategie/metodologie di gestione delle classi.
- Rileva, monitora e valuta il livello d'inclusività della scuola.
- Raccoglie e coordina le proposte formulate dai singoli GLH Operativi sulla base delle effettive esigenze, ai sensi dell'art. 1, c. 605, lettera b, della legge 296/2006, tradotte in sede di definizione del PEI come stabilito dall'art. 10 comma 5 della Legge 30 luglio 2010 n. 122.
- Elabora una proposta di Piano Annuale per l'Inclusività riferito a tutti gli alunni DSA, BES, H da redigere al termine di ogni anno scolastico (entro il mese di giugno).
- Nel mese di settembre, in relazione alle risorse effettivamente assegnate alla scuola – ovvero, secondo la previsione dell'art. 50 della L.35/2012, alle reti di scuole -, provvede all'adattamento del Piano Annuale dell'Inclusività, sulla base del quale il Dirigente scolastico procederà all'assegnazione definitiva delle risorse, sempre in termini "funzionali"
- Costituisce l'interfaccia della rete dei CTS e dei servizi sociali e sanitari territoriali per l'implementazione di azioni di sistema (formazione, tutoraggio, progetti di prevenzione, monitoraggio, ecc.).
- All'inizio di ogni anno scolastico propone al Collegio dei Docenti una programmazione degli obiettivi da perseguire e delle attività da porre in essere, che confluisce nel Piano annuale per l'Inclusività (PAI).

COMPITI DELLA F.S. o REFERENTE

- Collabora con il Dirigente Scolastico.
- Raccorda le diverse realtà (Scuola, ASL, Famiglie, Enti territoriali...).
- Attua il monitoraggio dei progetti.
- Rendiconta al Collegio Docenti sull'andamento delle politiche inclusive dell'Istituto.
- Riferisce ai Consigli di classe sulle decisioni adottate dal GLI.
- Fornisce informazioni utili ai Consigli di Classe sulla tempistica di produzione, applicazione e monitoraggio del PDP, PEI.
- Offre supporto ai colleghi riguardo a specifici materiali didattici e di valutazione.

COMPITI DEI CONSIGLI DI CLASSE

L'eventuale presenza all'interno dell'Istituto scolastico di un docente "esperto", con compiti di Referente, non solleva il Collegio dei Docenti e i Consigli di classe interessati dall'impegno educativo rispetto agli alunni con Bisogni Educativi Speciali, DSA, H. Risulta infatti indispensabile che sia l'intera comunità educante a possedere gli strumenti di conoscenza e competenza, affinché tutti siano corresponsabili del progetto formativo elaborato e realizzato per tali alunni .

In particolare, ogni docente, per sé e collegialmente:

- Durante le prime fasi degli apprendimenti scolastici cura con attenzione l'acquisizione dei prerequisiti fondamentali e la stabilizzazione delle prime abilità relative alla scrittura, alla lettura e al calcolo, ponendo contestualmente attenzione ai segnali di rischio in un'ottica di prevenzione e ai fini di una eventuale segnalazione.
- Mette in atto strategie di recupero.
- Segnala alla famiglia la persistenza delle difficoltà nonostante gli interventi di recupero posti in essere.
- Prende visione della certificazione diagnostica rilasciata dagli organismi preposti;
- Procede, in collaborazione con i colleghi di classe, alla documentazione dei percorsi didattici individualizzati e personalizzati previsti.
- Attua strategie educativo-didattiche di potenziamento e di aiuto compensativo.
- Adotta misure dispensative.
- Attua modalità di verifica e valutazione adeguate e coerenti.
- Realizza incontri di continuità con i colleghi del precedente e successivo ordine o grado di scuola al fine di condividere i percorsi educativi e didattici effettuati.

Il Consiglio di Classe predisporre il PDP, PEI nelle forme che ritiene idonee ed entro la fine di novembre. Nella predisposizione della documentazione in questione è fondamentale il raccordo con la famiglia, che può comunicare alla scuola eventuali osservazioni su esperienze sviluppate dallo studente anche autonomamente o attraverso percorsi extrascolastici. Sulla base di tale documentazione, nei limiti della normativa vigente, vengono predisposte le modalità delle prove e delle verifiche in corso d'anno o a fine ciclo. **Inoltre tutti docenti:**

- Informano il Dirigente Scolastico e la famiglia di possibili situazioni di Bisogni Educativi Speciali.
- Effettuano gli incontri con i genitori.
- Collaborano all'osservazione sistematica e alla raccolta dati.
- Analizzano i dati rilevati e prendono atto delle relazioni cliniche
- Condividono il Profilo Dinamico Funzionale (PDF).
- Definiscono e attuano il Piano Educativo Individualizzato (PEI) o il Progetto Didattico Personalizzato (PDP) per l'alunno.

COMPITI DEL GRUPPO DI LAVORO PER L'HANDICAP (GLH)

- Discutono e approvano il percorso formativo più opportuno per l'alunno.
- Informano su tutte le problematiche relative all'alunno con BES per quanto è necessario all'espletamento dell'attività didattica.
- Informano delle procedure previste dalla normativa.
- Raccolgono le valutazioni espresse dal Collegio dei docenti, le condivide tra le sue componenti, le integra e formula così la proposta del Piano Annuale per l'anno successivo.

RUOLO DELLA FAMIGLIA

- Informa il Coordinatore di classe (o viene informata) del Bisogno Educativo Speciale.
- Si attiva per portare il figlio da uno specialista ove necessario.
- Partecipa agli incontri con la scuola e con i servizi del territorio.
- Condivide il PEI/PDP e collabora alla sua realizzazione.

RUOLO DELLA F.S. o REFERENTE DSA, BES

Il Dirigente Scolastico si avvarrà della Funzione Strumentale e del Referente di Istituto al fine di:

- di promuovere le competenze dei Docenti.
- **Di evitare che si determinino meccanismi di “delega” o forme di deresponsabilizzazione e per sostenere la “presa in carico” dell'alunno e dello studente con BES da parte degli insegnanti di classe.**

Le funzioni del “Referente” sono riferibili all'ambito della sensibilizzazione e approfondimento delle tematiche, nonché del supporto ai colleghi direttamente coinvolti nell'applicazione didattica delle proposte.

Il referente è tenuto a svolgere le seguenti funzioni:

- Vigila affinché i Consigli di ciascuna classe con alunno con BES/DSA/H approntino e approvino formalmente, entro la fine del mese di novembre, il Piano Didattico Personalizzato.
 - Visiona affinché le segnalazioni di BES/DSA/H vengano correttamente consegnate e protocollate dall'Istituto.
 - Fornisce indicazioni circa le disposizioni normative vigenti.
 - Provvede a dare indicazioni di base su strumenti compensativi e misure dispensative al fine di realizzare un intervento didattico il più possibile adeguato e personalizzato.
 - Offre supporto ai colleghi riguardo a specifici materiali didattici e di valutazione.
 - Offre supporto ai docenti di classe per la programmazione di attività didattiche di approfondimento precoce delle situazioni difficili.
 - Porge supporto ai docenti di classe nell'individuazione di modalità di comunicazione più proficue tra famiglia, scuola e servizi sanitari.
 - Fornisce informazioni riguardo a Enti/Istituzioni/Università/Associazioni ai quali poter fare riferimento per le tematiche in oggetto.
 - Funge da mediatore tra colleghi, famiglie, studenti (se maggiorenni), operatori dei servizi.
- Inoltre:
- Coordina i colloqui tra scuola e famiglia.
 - Segue i passaggi di contatto e/o informazione tra la Scuola, la Famiglia e i Servizi.
 - Collabora con gli insegnanti per la definizione dei Progetti (PEI/PDP).
 - Informa circa le nuove disposizioni di legge o rispetto a nuovi ambiti di ricerca e di didattica speciale e inclusiva.
 - Fornisce spiegazioni sull'organizzazione delle politiche inclusive e sui ruoli degli organismi d'Istituto preposti alle politiche inclusive.

RUOLO DELLA AZIENDA SANITARIA LOCALE

- Effettua l'accertamento, fa la diagnosi e redige una relazione.
- Fornisce supporto alla scuola per individuare il percorso da intraprendere.

RUOLO DEI SERVIZI SOCIALI

- Se necessario viene aperta una collaborazione di rete, rispetto ai vari servizi offerti dal territorio.
- Se coinvolti, partecipano agli incontri della scuola organizzati per i diversi alunni.
- Se coinvolti, integrano e condividono il PEI /PDP.

PIANO DIDATTICO PERSONALIZZATO DSA

Classe Sezione Anno scolastico /

Coordinatore di classe

1. DATI RELATIVI ALL'ALUNNO

Cognome e nome	
Data e luogo di nascita	
Diagnosi specialistica ¹	Redatta da
	presso
	in data
	Specialista/i di riferimento
	Eventuali raccordi fra specialisti ed insegnanti
Informazioni dalla famiglia	
Caratteristiche percorso didattico progresso ²	
Altre osservazioni ³	

Note

- 1. Informazioni ricavabili da diagnosi e/o colloqui con lo specialista*
- 2. Documentazione del percorso scolastico progresso mediante relazioni relative ai cicli precedenti.*
- 3. Rilevazione delle specifiche difficoltà che l'alunno presenta; segnalazione dei suoi punti di fragilità o di*

forza: interessi, predisposizioni e abilità particolari in determinate aree disciplinari.

2. DESCRIZIONI DEL FUNZIONAMENTO DELLE ABILITÀ STRUMENTALI

LETTURA <i>(velocità, correttezza, comprensione)</i>	diagnosi	osservazione
SCRITTURA <i>(tipologia di errori, grafia, produzione testi: ideazione, stesura, revisione)</i>	diagnosi	osservazione
CALCOLO <i>(accuratezza e velocità nel calcolo a mente e scritto)</i>	diagnosi	osservazione
ALTRI DISTURBI ASSOCIATI	diagnosi	osservazione

3. CARATTERISTICHE COMPORTAMENTALI

- Collaborazione e partecipazione 1
- Relazionalità con compagni/adulti 2

- Frequenza scolastica
- Accettazione e rispetto delle regole
- Motivazione al lavoro scolastico
- Capacità organizzative 3
- Rispetto degli impegni e delle responsabilità
- Consapevolezza delle proprie difficoltà 4
- Senso di autoefficacia 5
- Autovalutazione delle proprie abilità e potenzialità nelle diverse discipline

Note

1. Partecipa agli scambi comunicativi e alle conversazioni collettive; collabora nel gruppo di lavoro scolastico,...
2. Sa relazionarsi, interagire,...
3. Sa gestire il materiale scolastico, sa organizzare un piano di lavoro,...
4. Parla delle sue difficoltà, le accetta, elude il problema,...
5. Percezione soggettiva di riuscire ad affrontare gli impegni scolastici con successo e fiducia nelle proprie possibilità di imparare

4. CARATTERISTICHE DEL PROCESSO DI APPRENDIMENTO

<p>Capacità di memorizzare procedure operative nelle discipline tecnico-pratiche (formule, strutture grammaticali, regole che governano la lingua, ...)</p>	
<p>Capacità di immagazzinare e recuperare le informazioni (date, definizioni, termini specifici delle discipline, ...)</p>	
<p>Capacità di organizzare le informazioni (integrazione di più informazioni ed elaborazione di concetti)</p>	

Note

Informazioni ricavabili da:

- diagnosi/incontri con specialisti

- *rilevazioni effettuate dagli insegnanti*

5. STRATEGIE UTILIZZATE DALL'ALUNNO NELLO STUDIO

- Strategie utilizzate (*sottolinea, identifica parole-chiave, costruisce schemi, tabelle o diagrammi.*)
- Modalità di affrontare il testo scritto (*computer, schemi, correttore ortografico,...*)
- Modalità di svolgimento del compito assegnato (*è autonomo, necessita di azioni di supporto,...*)
- Riscrittura di testi con modalità grafica diversa
- Usa strategie per ricordare (*uso immagini, colori, riquadrature,...*)

Nota *Informazioni ricavabili da osservazioni effettuate dagli insegnanti*

6. STRUMENTI UTILIZZATI DALL'ALUNNO NELLO STUDIO

- Strumenti informatici (*libro digitale, programmi per realizzare grafici,...*)
- Fotocopie adattate
- Utilizzo del PC per scrivere
- RegISTRAZIONI
- Testi con immagini
- Altro

Nota *Informazioni ricavabili da osservazioni effettuate dagli insegnanti*

7. STRATEGIE METODOLOGICHE E DIDATTICHE ADOTTATE DAI SINGOLI DOCENTI

(disciplina o ambito disciplinare):.....
.....
.....
(disciplina o ambito disciplinare):.....

.....

 (disciplina o ambito disciplinare):.....

 (disciplina o ambito disciplinare):.....

 (disciplina o ambito disciplinare) :.....

 (disciplina o ambito disciplinare):.....

 (disciplina o ambito disciplinare):.....

 (disciplina o ambito disciplinare):.....

 (disciplina o ambito disciplinare):.....

**8. STRATEGIE METODOLOGICHE E DIDATTICHE
 TABELLA RIASSUNTIVA**

- Incoraggiare l'apprendimento collaborativo favorendo le attività in piccoli gruppi.
- Predisporre azioni di tutoraggio.
- Sostenere e promuovere un approccio strategico nello studio utilizzando mediatori didattici facilitanti l'apprendimento (immagini, mappe, ...).
- Insegnare l'uso di dispositivi extratestuali per lo studio (titolo, paragrafi, immagini,...)
- Sollecitare collegamenti fra le nuove informazioni e quelle già acquisite ogni volta che si inizia un nuovo argomento di studio.
- Promuovere inferenze, integrazioni e collegamenti tra le conoscenze e le discipline.
- Dividere gli obiettivi di un compito in "sotto obiettivi"
- Offrire anticipatamente schemi grafici relativi all'argomento di studio, per orientare l'alunno nella discriminazione delle informazioni essenziali.
- Privilegiare l'apprendimento esperienziale e laboratoriale "per favorire l'operatività e allo stesso tempo il dialogo, la riflessione su quello che si fa";
- Sviluppare processi di autovalutazione e autocontrollo delle strategie di apprendimento negli alunni.
- Altro

9. MISURE DISPENSATIVE

Nell'ambito delle varie discipline l'alunno potrà essere dispensato:

- dalla lettura ad alta voce;
- dal prendere appunti;
- dai tempi standard (dalla consegna delle prove scritte in tempi maggiori di quelli previsti per gli alunni senza DSA);
- dal copiare dalla lavagna;
- dalla dettatura di testi/o appunti;
- da un eccessivo carico di compiti a casa
- dalla effettuazione di più prove valutative in tempi ravvicinati;
- dallo studio mnemonico di formule, tabelle; definizioni
- altro (es.: sostituzione della scrittura con linguaggio verbale e/o iconico)

10. STRUMENTI COMPENSATIVI

L'alunno potrà usufruire dei seguenti strumenti compensativi:

- libri digitali
- tabelle, formulari, procedure specifiche, sintesi, schemi e mappe
- calcolatrice o computer con foglio di calcolo e stampante
- computer con videoscrittura, correttore ortografico, stampante e scanner
- risorse audio (registrazioni, sintesi vocale, audiolibri, libri parlati, ...)
- software didattici free
- computer con sintetizzatore vocale
- vocabolario multimediale

11. CRITERI E MODALITÀ DI VERIFICA E VALUTAZIONE

- verifiche orali programmate
- compensazione con prove orali di compiti scritti
- uso di mediatori didattici durante le prove scritte e orali (mappe mentali, mappe cognitive..)
- valutazioni più attente alle conoscenze e alle competenze di analisi, sintesi e collegamento con eventuali elaborazioni personali, piuttosto che alla correttezza formale
- prove informatizzate
- valutazione dei progressi in itinere

12. PATTO CON LA FAMIGLIA E CON L'ALUNNO

Si concordano:

- riduzione del carico di studio individuale a casa
- l'organizzazione di un piano di studio settimanale con distribuzione giornaliera del carico di lavoro
- gli strumenti compensativi utilizzati a casa (audio: registrazioni, audiolibri,...) strumenti informatici (videoscrittura con correttore ortografico, sintesi vocale, calcolatrice o computer con fogli di calcolo,...)
- le verifiche sia orali che scritte. Le verifiche orali dovranno essere privilegiate.

N.B. Il patto con la famiglia e con l'alunno deve essere costantemente arricchito dalla condivisione delle strategie e dalla fiducia nella possibilità di perseguire il successo formativo (a tal fine sono molto utili i

rilevamenti oggettivi dei progressi in itinere).

Docenti del Consiglio di Classe

Dirigente Scolastico

Genitori

Studente

Tecnico competente
(se ha partecipato)

LICEO SCIENTIFICO STATALE G.D.CASSINI

PIANO DIDATTICO PERSONALIZZATO BES

Classe Sezione Anno scolastico

Coordinatore di classe :

1. DATI RELATIVI ALL'ALUNNO

Cognome e nome	
Data e luogo di nascita	
Bisogno Educativo Evidenziato	
Informazioni dalla famiglia	
Caratteristiche percorso didattico pregresso ²	
Altre osservazioni ³	

2. CARATTERISTICHE COMPORTAMENTALI E DEL PROCESSO DI APPRENDIMENTO

3. STRATEGIE METODOLOGICHE E DIDATTICHE ADOTTATE DAI SINGOLI DOCENTI

In considerazione della situazione generale dell'allievo, il Consiglio di Classe, propone l'adozione delle seguenti misure , a sostegno del percorso scolastico:

3. STRATEGIE METODOLOGICHE E DIDATTICHE ADOTTATE DAI SINGOLI DOCENTI (SE NECESSARIE PTRCISAZIONI RISPETTO AL PUNTO 3)

Docenti del Consiglio di Classe

Dirigente Scolastico

Genitori

Studente

Tecnico competente
(se ha partecipato)
